

NOTA INFORMATIVA
INCENTIVI ALLE IMPRESE TURISTICHE ED AI PUBBLICI ESERCIZI
PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. e successive modificazioni.

UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE

L'Ufficio competente in cui l'impresa può prendere visione degli atti o trarne copia è la Camera di commercio competente per territorio;

Responsabile del procedimento:

CCIAA DI GORIZIA	PIERLUIGI MEDEOT
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA
CCIAA DI TRIESTE	FRANCESCO AULETTA
CCIAA DI UDINE	ELISABETTA TOMADINI (sostituto: TIZIANO GIACOMELLO)

Responsabile dell'istruttoria:

CCIAA DI GORIZIA	CRISTINA POZZO	Tel. 0481-384261	cristina.pozzo@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA	Tel. 0434-381224/245	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	SONJA MILISAVLJEVIC	Tel. 040-6701403	milisavljevic@aries.ts.camcom.it
CCIAA DI UDINE	TIZIANO GIACOMELLO RAFFAELLA DEL BENE SERENA PAVAN DANIA NEGRONI SILVIA BANDIANI ELISABETTA LESIZZA LORENA PERESANO VANIA DI LENA	Tel. 0432-273522 Tel. 0432-273267 Tel. 0432-273523	contributi@ud.camcom.it

Il titolare del **trattamento dei dati** è la Camera di commercio competente per territorio ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità al rispettivo ordinamento camerale.

TERMINI

Il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo è di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il termine per **l'approvazione della graduatoria e per la concessione dell'incentivo** è di 90 giorni dal ricevimento (da parte della CCIAA) della nota con cui l'Amministrazione Regionale comunica l'approvazione delle Direttive e del riparto annuale dei fondi. Tale termine non si applica nel caso di scorrimento della graduatoria in corso d'anno, il cui termine ultimo di impegno corrisponde al 31 dicembre dell'esercizio di competenza.

Ove la suddetta comunicazione di approvazione delle Direttive e del riparto annuale dei fondi sia intervenuta in data antecedente al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal regolamento, il termine per **l'approvazione della graduatoria** (e per la contestuale concessione dell'incentivo) è di 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Il termine per la **conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione** è di 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del suddetto termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Il termine per **l'erogazione dell'incentivo** è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

DIVIETI

Divieto di cumulo - Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Divieto generale di contribuzione - Ai sensi dell'art 31 della L.R 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ove il rapporto di coniugio, parentela o affinità assuma rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, così come espressamente indicato nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta n. 7 del 12 aprile 2000.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Avvio dell'iniziativa - Le imprese presentano la domanda per accedere all'incentivo prima dell'avvio dell'iniziativa cui la stessa si riferisce, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 52/1991, la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.

Variazioni - I beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

Vincolo di destinazione - I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla Camera di commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli.

Sicurezza sul lavoro - In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del regolamento, decorra inutilmente;
- c) i vincoli di destinazione non siano stati osservati;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del regolamento;
- f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 25, comma 3, del regolamento.

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ AI SENSI DELLA NOZIONE FORNITA DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON GLI "ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ", RICHIAMATA NEL REG(CE) N. 1998/2006 ("DE MINIMIS")

In base alla suddetta nozione, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

ADEMPIMENTI RELATIVI "AIUTI DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ED AGLI "AIUTI DI IMPORTO LIMITATO" AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 GIUGNO 2009 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 131 DEL 9 GIUGNO 2009

Ai fini del riscontro del rispetto delle regole «de minimis» e delle regole sugli "aiuti di importo limitato" (cfr. note a piè di pagina nel modello di domanda), il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di "**aiuti de minimis**", ai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti e/o, a partire dal 1° gennaio 2008, "**aiuti di importo limitato**" ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009.

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

Ai fini del riscontro del rispetto dei parametri dimensionali relativi alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), il legale rappresentante dell'impresa allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato allo schema di domanda.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Le Camere di commercio sono autorizzate:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > TURISMO E SU QUELLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO